



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”**

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Azione I.1.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

BANDO SMART FASHION AND DESIGN

per la presentazione di progetti di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati nella filiera della moda e/o del design nelle Aree di Specializzazione individuate della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”

1. Finalità	3
2. Dotazione finanziaria.....	3
3. Soggetti beneficiari	4
4. Accordo di partenariato e caratteristiche del partenariato.....	5
5. Progetti finanziabili	6
6. Tempi di realizzazione dei progetti.....	7
7. Spese ammissibili	8
8. Intensità dell'aiuto	12
9. Regime di aiuto	14
10. Presentazione delle domande	16
11. Istruttoria e valutazione delle domande	23
12. Assegnazione del contributo e realizzazione del progetto.....	27
13. Variazioni.....	28
14. Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione	29
15. Fideiussione	35
16. Obblighi dei soggetti beneficiari	36
17. Comunicazioni.....	37
18. Timeline	37
19. Rinuncia, decadenza e sanzioni.....	38
20. Ispezioni e controlli	39
21. Pubblicizzazione dell'aiuto	39
22. Responsabile del procedimento	40
23. Informativa ai sensi della legge n. 241/90	40
24. Informativa sul trattamento dei dati personali	40
25. Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 123/1998	41
26. Definizioni	41
27. Contatti	45
ALLEGATO 1.....	47
ALLEGATO 2.....	49
ALLEGATO 3.....	50

1. Finalità

Il Bando “Smart Fashion and Design” (di seguito, per brevità, “Bando”) attua l’azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” dell’Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)293 del 12 febbraio 2015.

Il Bando, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 3957 del 31 luglio 2015, sostiene progetti di **sviluppo sperimentale** con ricadute effettive e comprovate nella **filiera della moda e/o del design**, realizzati da partenariati di imprese in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e/o privati.

Alle attività di sviluppo sperimentale possono essere aggiunte, facoltativamente:

- attività di **innovazione a favore delle PMI**, intesa come supporto alla brevettazione;

e/o

- attività di **disseminazione dei risultati**.

I progetti dovranno, inoltre, afferire ad una Macrotematica delle seguenti Aree di Specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”¹ e riportate nell’Allegato 1 al Bando:

1. eco-industria;
2. industrie creative e culturali;
3. industria della salute;
4. manifatturiero avanzato;
5. mobilità sostenibile;

oppure afferire ad una delle macrotematiche trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”², limitatamente alle tipologie riportate nell’Allegato 2 al Bando.

2. Dotazione finanziaria

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a **Euro 15.000.000,00** (Euro quindicimilioni/00), destinati alla concessione di contributi a fondo perduto.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con stanziamenti aggiuntivi, tramite apposito provvedimento di Giunta.

¹ Approvata con D.G.R. n. X/1051 del 5 dicembre 2013, integrata con D.G.R. n. X/2146 del 11 luglio 2014 e D.G.R. n. X/3486 del 24 aprile 2015, declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2015 di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014.

² Dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015. Una sintesi della S3 sarà disponibile sui siti www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e www.ue.regione.lombardia.it.

3. Soggetti beneficiari

3.1. Requisiti generali del partenariato

Sono ammissibili le domande di partecipazione al Bando presentate da partenariati composti da un minimo di tre partner, di cui almeno due PMI³ e:

- una grande impresa
- e/o
- un organismo di ricerca.

In ciascun partenariato è ammissibile la partecipazione di una sola grande impresa e/o di un solo organismo di ricerca.

Ciascuna impresa può partecipare al massimo ad un progetto, mentre non vi sono limiti ai progetti ai quali può partecipare ciascun organismo di ricerca.

Lo stesso soggetto non può presentarsi alternativamente come impresa e come organismo di ricerca in progetti diversi. Nel caso sarà presa in considerazione soltanto la prima domanda ricevuta in ordine cronologico.

Il partenariato dovrà essere formalizzato secondo le indicazioni del successivo articolo 4 (*“Accordo di partenariato e caratteristiche del partenariato”*).

3.2. Requisiti per le imprese

Le imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a costituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre l'erogazione della prima quota parte di agevolazione secondo la modalità di cui all'articolo 14 (*“Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione”*);
- b) essere autonome tra di loro all'interno dello stesso partenariato ai sensi dell'Allegato I, articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) se già aventi sede operativa in Lombardia, essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive⁴ da almeno un anno al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando⁵.

3.3. Requisiti per gli organismi di ricerca

Gli organismi di ricerca devono possedere al momento della domanda di partecipazione al Bando i seguenti requisiti:

³Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento UE 651/2014.

⁴ Tale requisito vale sia per la sede legale sia per la sede operativa.

⁵Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo registro delle imprese.

- a) avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a costituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre l'erogazione della prima quota parte di agevolazione secondo la modalità di cui all'articolo 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*);
- b) avere avviato la procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (<http://www.questio.it/index.php/it/>); tale procedura dovrà essere perfezionata al momento dell'erogazione della prima quota parte di agevolazione secondo la modalità di cui all'articolo 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*).

Il possesso dei requisiti ai sensi dei precedenti paragrafi 3.2 e 3.3 deve essere attestato tramite dichiarazioni da rendere in fase di presentazione di domanda di partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3.4. Esclusioni

Sono esclusi dal Bando i soggetti rientranti nelle seguenti attività e condizioni:

- a) le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- b) le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE (come dettagliatamente riportate nell'Allegato 3 del Bando);
- c) le cui attività sono connesse a quanto previsto all'articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- d) operanti nel settore carbonifero relativamente ad aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) in difficoltà così come definite all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e riportate all'articolo 26 (*"Definizioni"*).

Tutti i soggetti che costituiscono il partenariato devono risultare, ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità del singolo soggetto e del partenariato.

La non ammissibilità di uno dei soggetti, ai sensi delle previsioni di cui al presente articolo, comporterà la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando per tutto il partenariato.

4. Accordo di partenariato e caratteristiche del partenariato

4.1. Accordo di partenariato

Ai fini della presentazione del progetto, i partner devono stipulare un Accordo di partenariato (Allegato B) che fornisce elementi in merito all'oggetto e alla modalità di collaborazione, ai ruoli e agli impegni assunti dal capofila e dai partner in relazione alla realizzazione del progetto.

In particolare, l'Accordo di partenariato deve necessariamente prevedere:

- a) l'indicazione di uno dei partner quale capofila;
- b) l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
- c) la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e disseminazione dei risultati del progetto.
- d) l'indicazione del progetto di collaborazione oggetto di domanda.

Qualsiasi partner può fungere da capofila.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i soggetti beneficiari diverse dal predetto Accordo di partenariato.

4.2. Ruolo del capofila

Il capofila è interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia. In particolare, è suo compito:

- presentare la domanda di partecipazione on-line in nome e per conto del partenariato;
- presentare la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti conseguenti, nonché la rendicontazione in nome e per conto del partenariato;
- monitorare *in itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione del progetto.

4.3. Impegni dei partner

Ciascun partner, compreso il capofila, deve sottoscrivere nell'Accordo di Partenariato l'impegno a:

- predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e in conformità al progetto presentato;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- rendicontare le spese sostenute nel rispetto della tempistica indicata dal presente bando.

5. Progetti finanziabili

Sono ammissibili al Bando progetti con ricadute effettive e comprovate nella **filiera della moda e/o del design**, che prevedano:

- attività di **sviluppo sperimentale** (di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25);
- attività di **innovazione a favore delle PMI**, limitatamente all'ottenimento e/o alla convalida di brevetti (di cui al Regolamento (UE) n.651/2014, art. 28);

- attività di **disseminazione dei risultati** (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013).

Le attività di **innovazione a favore delle PMI** e di **disseminazione dei risultati** sono **facoltative**.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono:

- a) essere finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio che si concretizzi in effettive e comprovate ricadute nella filiera della moda e/o del design;
- b) afferire ad una Macrotematica delle seguenti Aree di Specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" e riportate nell'Allegato 1 al Bando:
 1. eco-industria;
 2. industrie creative e culturali;
 3. industria della salute;
 4. manifatturiero avanzato;
 5. mobilità sostenibile;oppure afferire ad una delle Macrotematiche trasversali, cosiddette di "Smart Cities and Communities", limitatamente alle tipologie riportate nell'allegato 2 al Bando;
- c) contemplare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00);
- d) essere realizzato nell'ambito di sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia.

Non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente spese di personale per le attività di sviluppo sperimentale.

6. Tempi di realizzazione dei progetti

I progetti ammessi devono essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse al contributo.

Il capofila può richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 (sei) mesi. Non sono ammissibili ulteriori richieste di proroga.

La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata – ai fini dell'autorizzazione - a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse al contributo.

7. Spese ammissibili

7.1. Requisiti per gli investimenti dei partner

Ciascun partner deve sostenere almeno il 10% delle spese totali ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale.

Le PMI presenti nel partenariato devono sostenere complessivamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale.

7.2. Spese ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale

Relativamente alle attività di **sviluppo sperimentale** le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) le **spese di personale** relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;⁶
- b) i **costi di ammortamento** – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – **relativi ad impianti, macchinari e attrezzature**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di sviluppo sperimentale (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il progetto di sviluppo sperimentale con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- c) i costi della **ricerca contrattuale**, delle **competenze tecniche** e dei **brevetti** acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei **servizi di consulenza** e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di sviluppo sperimentale, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) **altri costi di esercizio**, direttamente connessi alla realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi; le spese di certificazione di laboratorio;
- e) **spese generali forfettarie** addizionali, derivanti direttamente dal progetto di sviluppo sperimentale, per un massimo del 15% delle spese di personale delle attività di sviluppo sperimentale stesso (conformemente all'articolo 68, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Le spese generali forfettarie saranno riproporzionate in caso di rideterminazione delle spese di personale cui sono riferite.

⁶ Non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente spese di personale per le attività di sviluppo sperimentale

7.3. Spese ammissibili per le attività di innovazione a favore delle PMI

Relativamente alle **attività di innovazione a favore delle PMI**, le spese, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alla tipologia **ottenimento e/o convalida dei brevetti**⁷ relativamente a:

- invenzione industriale;
- modello di utilità;
- disegno o modello ornamentale;
- nuova varietà vegetale;
- topografia di semiconduttori.

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all'ottenimento dei marchi.

Il contributo massimo concedibile non potrà superare l'importo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) per partenariato.

Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le seguenti spese sostenute ai fini dell'ottenimento e/o convalida dei brevetti e acquisite da soggetti terzi ed esterni:

- costi diretti sostenuti nei confronti dell'UIBM, dell'UAMI, dell'EPO e/o degli analoghi uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti la procedura relativa all'ottenimento e/o convalida del brevetto;
- costi di traduzione.

La PMI beneficiaria deve farsi carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti la tutela dei risultati delle attività di sviluppo sperimentale scaturenti dal progetto, inclusi quelli connessi all'eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale.

La titolarità del brevetto ottenuto o convalidato – generato nell'ambito del progetto di sviluppo sperimentale o direttamente e strettamente collegato ai suoi risultati – deve coincidere con la PMI beneficiaria che sostiene e rendiconta le relative spese.

È ammissibile il caso della titolarità condivisa tra:

- a) la PMI beneficiaria e uno degli altri soggetti ammissibili presenti nel partenariato (un'altra PMI, una grande impresa o un organismo di ricerca);
- b) la PMI beneficiaria e le persone fisiche (dipendenti o afferenti alla PMI beneficiaria stessa o agli altri soggetti del partenariato autori dell'invenzione).

Non è ammessa la titolarità esclusiva a persone fisiche o la contitolarità con altri soggetti esterni al partenariato.

⁷Brevetto inteso come titolo giuridico in forza del quale l'autore di un'invenzione - che posseda i requisiti: novità, originalità, industrialità e liceità - e i suoi aventi causa ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello Stato in cui viene richiesto.

In caso di titolarità condivisa, in sede di rendicontazione andrà esplicitato il costo totale del brevetto la cui titolarità è condivisa ma saranno considerate ammissibili la sola quota parte di spese sostenute dalla PMI.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute nelle procedure relative all'ottenimento e/o alla convalida di brevetto italiano, europeo, europeo unitario e/o di altri brevetti internazionali, ivi inclusi i modelli comunitari, che siano direttamente e strettamente collegati con i risultati delle attività sviluppo sperimentale del progetto ammesso a finanziamento o da esse generate, purché almeno cointestato alla PMI beneficiaria.

Tali attività ammissibili possono, a puro titolo di esempio, riassumersi nei seguenti momenti:

- ricerche brevettuali per verificare lo stato della tecnica finalizzate al deposito del brevetto;
- attività relative al deposito del brevetto nazionale, europeo o europeo unitario, modello comunitario presso l'EPO o l'UAMI, o di brevetti internazionali presso i competenti uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo (incluso WIPO);
- attività relative alla gestione dell'iter brevettuale durante l'istruttoria dell'EPO, dell'UAMI o degli analoghi uffici brevetti di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- attività relative alla gestione dell'iter brevettuale in caso di concessione del brevetto europeo, europeo unitario, ivi incluso il modello comunitario, o internazionale;
- nazionalizzazione del brevetto europeo, e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- attività relative alla convalida di brevetti europei, europei unitari, ivi inclusi i modelli comunitari, o internazionali.

7.4. Spese ammissibili per le attività di disseminazione dei risultati

Relativamente alle **attività di disseminazione dei risultati**, le spese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- a) costi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi finalizzati alla presentazione dei risultati del progetto intesi esclusivamente come acquisizione da soggetti terzi ed esterni di servizi di:
 - realizzazione e allestimento location;
 - accoglienza e assistenza eventi;
 - traduzione e interpretariato;
 - connettività dedicataanche nell'ambito della partecipazione a fiere;
- b) attività di comunicazione on-line e off-line intese esclusivamente come acquisizione da soggetti terzi ed esterni di servizi di:
 - realizzazione materiale promozionale;
 - realizzazione audio e video;
 - web site, social media e applicazioni

e relative consulenze.

Sono ammesse spese per attività di disseminazione dei risultati per un massimo del 10% delle spese ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale e comunque il contributo massimo concedibile non potrà superare l'importo di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) per partenariato.

7.5. Requisiti rispetto a tutte le tipologie di spese ammissibili

Per ogni progetto presentato dovrà essere inserito nel sistema informativo SiAge il relativo prospetto delle spese contenente le voci di spesa, ammissibili se sostenute (giustificativo di spesa) a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di conclusione del progetto.

Le relative spese dovranno essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro i 60 giorni successivi la conclusione del progetto (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

In particolare:

- a) il pagamento delle spese oggetto del progetto deve essere effettuato tramite conti correnti bancari o postali intestati ai soggetti beneficiari del contributo e per mezzo di:
 - bonifici bancari;
 - assegni non trasferibili intestati al fornitore del bene/servizio;
 - RIBA, RID; carta di credito/bancomat aziendali intestati al legale rappresentante o altro dipendente dell'impresa.Non sono ammissibili le compensazioni tra debiti e crediti, i pagamenti in contanti e i rimborsi spese ai dipendenti;
- b) le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di realizzazione del progetto di cui al precedente articolo 6 (*"Tempi di realizzazione dei progetti"*), salvo proroga;⁸
- c) le spese sono esclusivamente quelle sostenute dai singoli soggetti beneficiari e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata all'articolo 9 (*"Regime di aiuto"*) del presente Bando;
- d) le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata);
- e) le spese di personale devono essere rendicontate secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*) tramite costi unitari standard, conformemente a quanto previsto all'art. 67 del

⁸ La data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura ricevuta in relazione alle attività previste dal progetto. Tutte le fatture devono essere ricevute dai beneficiari entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione degli esiti salvo eventuale proroga richiesta e approvata per una durata massima di 6 (sei) mesi. Tutte le fatture devono essere quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione con riferimento a qualsiasi tranche.

Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015⁹.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) adeguamenti ad obblighi di legge;
- b) manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature;
- c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti;
- d) auto fatturazioni da parte dei soggetti partner;
- e) fatturazioni tra i soggetti appartenenti al medesimo partenariato;
- f) le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela¹⁰). In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda, documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- g) le spese di trasporto, vitto e alloggio, catering, assicurazione, occupazione suolo pubblico e altre spese assimilabili.

8. Intensità dell'aiuto

Il contributo concesso per partenariato non potrà essere superiore ad Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili (nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013).

L'investimento minimo (spese ammissibili) per partenariato deve essere pari o superiore ad Euro 200.000 (Euro duecentomila/00).

8.1. Intensità d'aiuto per le attività di sviluppo sperimentale

È concessa un'intensità d'aiuto pari al 40% della spesa complessiva ammissibile per le attività di sviluppo sperimentale. Il contributo al singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale alle spese da esso sostenute.

⁹ Con riferimento ai costi standard unitari per le spese di personale **deve essere utilizzato il costo per tipologia di beneficiario:**

Costo standard orario (euro) per tipologia di beneficiario

- Imprese
30,58
- Organismi di ricerca
35,47

e non il costo standard unico pari a 31,35.

¹⁰ I fornitori non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dei soggetti membri dell'aggregazione.

8.2. Intensità d'aiuto per le attività di innovazione a favore delle PMI

È concessa un'intensità d'aiuto pari al 40% della spesa complessiva ammissibile per le attività di innovazione a favore delle PMI. Il contributo concesso non potrà essere superiore a Euro 10.000 (Euro diecimila/00) per partenariato e il contributo al singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale alle spese da esso sostenute.

8.3. Intensità d'aiuto per le attività di disseminazione dei risultati

È concessa un'intensità d'aiuto pari al 50% della spesa complessiva ammissibile per le attività di disseminazione dei risultati.

Sono ammesse spese per attività di disseminazione dei risultati per un massimo del 10% delle spese ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale e comunque il contributo massimo concedibile non potrà superare l'importo di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) per partenariato.

Segue la tabella riepilogativa con le specifiche relative ai limiti del contributo e delle intensità d'aiuto in relazione alle attività di progetto:

	GRANDE IMPRESA	PMI	ORGANISMO DI RICERCA
ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE			
Intensità d'aiuto	40%		
ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE A FAVORE DI PMI			
Intensità d'aiuto	non applicabile	40%	non applicabile
Massimo contributo concedibile per partenariato	non applicabile	Euro 10.000,00	non applicabile
ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI			
Intensità d'aiuto	50%		
Massimo contributo concedibile per partenariato	Euro 80.000,00		
PROGETTO COMPLESSIVO DEL PARTENARIATO			
Minimo investimento (spese ammissibili) per partenariato	Euro 200.000,00		
Massimo contributo per partenariato	Euro 800.000,00		

L'agevolazione prevista dal Bando viene concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*).

9. Regime di aiuto

9.1 Attività di sviluppo sperimentale e attività di innovazione a favore delle PMI

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi degli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Non sono ammissibili progetti che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi previsti dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo *"de minimis"*, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.

9.2 Attività di disseminazione dei risultati

Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile,

l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti

importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 lettera c del regolamento UE 651/2014 sono vietati gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

10. Presentazione delle domande

10.1 Procedura valutativa a sportello

Il contributo è concesso mediante **una procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs 123/1998) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande**. Il Bando prevede, oltre alla prenotazione del contributo e al superamento dell'istruttoria formale, una verifica preliminare e una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (*cf. art. 11 "Istruttoria e valutazione"*).

Regione Lombardia potrà avvalersi di un soggetto incaricato dell'assistenza tecnica nella gestione del Bando e dei progetti.

Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma informatica SiAge alla domanda presentata.

Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it. Le imprese potranno comunque presentare ulteriori domande di agevolazione, che costituiranno una lista di attesa, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 50% della dotazione finanziaria stanziata dal presente Bando.

L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate e potranno accedere alla fase di istruttoria laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

All'esaurimento della lista d'attesa, Regione Lombardia procederà alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, inibendo la presentazione di ulteriori domande.

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale <https://www.siage.regione.lombardia.it> e compilando l'apposito modulo

dalle ore 12.00 del 15 giugno 2016

fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziare (comprehensive di quelle previste per la lista d'attesa).

Prima di presentare domanda di partecipazione al bando, **tutti i soggetti** che compongono il partenariato devono:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo SiAge;
- b) successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito;
- c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.¹¹

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo sono a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

10.2 La domanda e i suoi allegati

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, ciascun soggetto deve, tra le altre informazioni richieste, indicare:

- a) informazioni generali relative all'impresa e all'organismo di ricerca richiedente;
- b) riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali (codice IBAN);
- c) per i partner imprese: informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate e/o associate);
- d) le informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
- e) eventuale delega ad un soggetto esterno incaricato per la gestione della pratica;

¹¹ Sui siti www.ue.regione.lombardia.it, www.agevolazioni.regione.lombardia.it e www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it saranno resi disponibili:

- il manuale di registrazione e validazione nuovo utente;
- il manuale di profilazione per imprese;
- il manuale di profilazione per organismi di ricerca pubblici;
- il manuale di adesione al bando.

In particolare, si segnala che nella fase di profilazione dell'Organismo di Ricerca pubblico sarà necessario inserire il proprio gruppo di lavoro, interno al dipartimento/ufficio, identificandolo con una denominazione univoca (es. "*funzione del gruppo di lavoro - nome del responsabile*"). Ciascun gruppo di lavoro avrà visibilità solo sulle proprie domande di partecipazione."

- f) eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dal Bando. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma;
- g) i dati e le informazioni relative al progetto che si intende presentare (di cui al FACSIMILE “Scheda di progetto”) relative alle attività di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati;
- h) le spese totali ammissibili per partner e per progetto suddivise per attività di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati e per annualità;
- i) la macrotematica della strategia di specializzazione intelligente prescelta.

In particolare, nella compilazione on-line della domanda di partecipazione, il capofila deve riportare:

1. un **prospetto delle spese** distinto per le attività di:

- sviluppo sperimentale;
- innovazione a favore delle PMI;
- disseminazione dei risultati;

e con riferimento a ciascuna delle annualità previste; qualora non siano previste attività di innovazione a favore di PMI e/o attività di disseminazione dei risultati l'importo da valorizzare nel prospetto delle spese deve essere pari a € 0 (zero/00);

2. nella descrizione delle attività di innovazione a favore delle PMI, laddove previste, tutti gli elementi dell'attività medesima nonché le motivazioni che giustifichino la connessione tra:

- i risultati complessivi del progetto proposto e le attività di innovazione a favore di PMI;
- gli investimenti complessivi del progetto proposto e le attività di innovazione a favore delle PMI.

Tutte le attività di innovazione a favore delle PMI finanziate dal presente bando devono essere coerenti con lo stato di avanzamento delle attività di sviluppo sperimentale.

3. nella descrizione delle attività di disseminazione dei risultati, laddove previste, tutti gli elementi dell'attività di disseminazione medesima (data inizio/fine azioni, obiettivi, finalità, target, etc.), nonché le motivazioni che giustifichino la connessione tra:

- i risultati complessivi del progetto proposto e le attività di disseminazione previste;
- gli investimenti complessivi del progetto proposto e le attività di disseminazione dei risultati;
- i target raggiunti.

Tutte le attività di disseminazione dei risultati finanziate dal presente bando devono:

- essere coerenti con lo stato di avanzamento delle attività di sviluppo sperimentale;
- prevedere la visibilità e il coinvolgimento di Regione Lombardia secondo modalità che saranno comunicate dall'Ente Regionale successivamente alla fase di assegnazione del contributo.

Al termine della compilazione on-line della domanda di partecipazione, il capofila dovrà provvedere ad allegare la documentazione¹² così come elencata di seguito.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia previsto un delegato per la firma dei documenti, dovrà obbligatoriamente caricare la procura o l'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma. Tale atto non necessita di apposizione di firma telematica.

DOCUMENTI DI PROGETTO

a) curriculum vitae di ogni componente del team manageriale e di ricerca di progetto così come indicato nella Scheda di Progetto compilata on line ¹³	Da caricare a sistema	Non è richiesta apposizione di firma telematica
b) cronoprogramma di massima (p.e. diagramma di Gantt) relativo alle fasi principali del progetto quale allegato alla Scheda di Progetto compilata on line	Da caricare a sistema	Non è richiesta apposizione di firma telematica
c) eventuale delega al soggetto esterno da contattare ai soli fini della gestione della pratica (documentazione obbligatoria nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un soggetto esterno delegato da contattare) (ALLEGATO A)	Da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappresentante del capofila rappresentante o suo delegato ¹⁴

¹² Non sono previsti limiti dimensionali rispetto al caricamento a sistema dei documenti.

¹³ In caso di componenti del team di progetto e di ricerca ancora da individuare, il capofila dovrà caricare l'avviso pubblico o l'avviso di ricerca personale con i desiderata del profilo professionale richiesto. In tal caso, i componenti ancora da individuare non costituiranno base di calcolo per l'applicazione del criterio di valutazione K "Rilevanza della componente femminile all'interno del team manageriale e di ricerca" di cui all'articolo 11.

¹⁴ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

DOCUMENTI A CURA DI CIASCUN PARTNER (CAPOFILA COMPRESO)

a) Accordo di Partenariato (ALLEGATO B)	Da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappresentante o suo delegato ¹⁵ di ciascun Partner mediante sottoscrizione separata ¹⁶
b) dichiarazione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della legge (ALLEGATO C)	Da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappresentante o suo delegato ¹⁷ di ciascun Partner
c) laddove disponibile, eventuale documentazione attestante il possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO 14001)	Da caricare a sistema	Non è richiesta apposizione di firma telematica

DOCUMENTI A CURA DI CIASCUN PARTNER COINVOLTO NELL'ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

a) dichiarazione de minimis (ALLEGATO D) dei partner coinvolti nella attività di disseminazione dei risultati con riferimento alla nozione di impresa unica	Da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	Da sottoscrivere con firma telematica da parte dei legali rappresentanti o loro delegati ¹⁸ dei partner coinvolti nelle attività di disseminazione dei risultati ¹⁹
---	--	---

¹⁵ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

¹⁶ Ovvero il capofila dovrà procedere al caricamento a sistema di più copie dell'Accordo di partenariato come segue:

- una copia dell'Accordo di partenariato firmata dal rispettivo rappresentante legale o suo delegato per ognuno dei partner dell'aggregazione;
- la copia dell'Accordo di partenariato firmata dal legale rappresentante del capofila medesimo o suo delegato.

¹⁷ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

¹⁸ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

¹⁹ Ovvero il capofila dovrà procedere al caricamento a sistema di un numero di copie della dichiarazione de minimis pari al numero dei partner che sostengono le attività di disseminazione dei risultati.

DOCUMENTI A CURA DI CIASCUN PARTNER ORGANISMO DI RICERCA PARTNER PUBBLICO E PRIVATO

<p>a) copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con quanto richiesto dal Bando</p>	<p>Da caricare a sistema</p>	<p>Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappresentante del Partner Organismo di ricerca o suo delegato²⁰</p>
<p>b) "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Organismo di ricerca"²¹</p> <p>Tale modulo sarà considerato parte integrante e sostanziale della domanda di contributo generata successivamente</p>	<p>Generato automaticamente dal sistema</p>	<p>Da sottoscrivere mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner Organismo di ricerca o suo delegato²²</p>

DOCUMENTI DA CARICARE A CURA DI CIASCUN PARTNER IMPRESA

<p>a) "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Impresa"²³</p> <p>Tale modulo sarà considerato parte integrante e sostanziale della domanda di contributo generata successivamente</p>	<p>Generato automaticamente dal sistema</p>	<p>Da sottoscrivere mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner Organismo di ricerca o suo delegato²⁴</p>
--	---	---

²⁰ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

²¹ Il firmatario dell'allegato "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Organismo di ricerca" si assume ogni responsabilità di verificare che i moduli ricaricati a sistema siano quelli generati automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

²² In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

²³ Il firmatario dell'allegato "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Modello Partner Impresa" si assume ogni responsabilità di verificare che i moduli ricaricati a sistema siano quelli generati automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

²⁴ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile:

- la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando (Allegato A, B, C e D)
- il fac-simile “Scheda di progetto” recante le informazioni che andranno caricate direttamente on-line.

La dichiarazione attestante l'avvio della procedura di registrazione presso QuESTIO (www.questio.it) sarà acquisita direttamente da Regione Lombardia, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'assistenza tecnica, senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, nonché quelle prive della documentazione allegata richiesta, saranno dichiarate inammissibili dal punto di vista formale.

A seguito del caricamento di tutti i documenti sopra descritti, il capofila deve sottoscrivere la

Domanda di contributo ²⁵	Generato automaticamente dal sistema	Da sottoscrivere mediante apposizione di firma telematica da parte del legale rappresentante del capofila o suo delegato. ²⁶
-------------------------------------	--------------------------------------	---

10.3 Finalizzazione della domanda

A seguito del completo caricamento dei documenti richiesti, ivi compresa la domanda di contributo, il soggetto richiedente²⁷ deve procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all'apposita sezione on line del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione al presente Bando possono essere, infine, trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “invia al protocollo”.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico

²⁵ Il firmatario della domanda di contributo si assume ogni responsabilità di verificare che i moduli ricaricati a sistema siano quelli generati automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

²⁶ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

²⁷ SiAge permette di delegare agli utenti tramite la funzionalità di profilazione: per cui qualunque utente del sistema potrà essere incaricato dal Capofila e profilato per esso per procedere alla compilazione della domanda on-line e contestuale assolvimento degli obblighi di bollo.

numero e data di protocollo della domanda di contributo e dei suoi allegati²⁸.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di SiAge al soggetto capofila e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Al fine della determinazione dell'ordine cronologico delle domande presentate si considera il numero di protocollo, identificativo e progressivo, assegnato dal Sistema Informativo alla domanda medesima.

11. Istruttoria e valutazione delle domande

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande (al netto della sospensiva di 15 giorni della pausa estiva).

11.1 Istruttoria formale

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
- regolarità contributiva (DURC) dei partner.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Regione Lombardia, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'attività di assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere al capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

11.2. Verifica preliminare all'istruttoria di merito tecnico

I progetti formalmente ammissibili sono sottoposti ad una verifica preliminare all'istruttoria di merito volta a verificare la coerenza rispetto ai seguenti ambiti:

²⁸ La domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono: VISA e MASTERCARD

AMBITI DI VERIFICA PRELIMINARE DI MERITO	ESITO VERIFICA
1. Il progetto presenta ricadute effettive e comprovate sulla filiera della moda e/o del design?	SI/NO
2. Il progetto riguarda una delle specifiche Aree di Specializzazione della “Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3)” individuate dal Bando?	SI/NO
3. Il progetto è finalizzato all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio?	SI/NO

Solo in caso di esito positivo in tutti gli ambiti di verifica, il progetto sarà ammesso all’istruttoria di merito tecnico.

11.3. Istruttoria di merito tecnico

L’istruttoria di merito tecnico delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili e positive rispetto all’istruttoria preliminare di merito tecnico è svolta da un Nucleo di Valutazione interdirezionale, composto da rappresentanti regionali da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico e che può avvalersi di esperti esterni.

L’istruttoria di merito tecnico viene svolta sulla base della documentazione presentata in fase di presentazione della domanda di partecipazione, che non è in alcun modo integrabile.

L’istruttoria di merito tecnico sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

AMBITO	CRITERIO	SOTTOCRITERIO	RANGE	PESO	MAX	SOGLIA
Qualità progettuale	Sostenibilità e potenzialità	A. Ricadute del progetto (a) sulla filiera della moda e/o del design e (b) sui mercati di riferimento	3-5	2	10	-
		B. Congruità del piano operativo – comprese le attività di disseminazione dei risultati, se previste – in relazione a obiettivi e risultati attesi	0-5	2	10	
		C. Analisi SWOT	0-5	1	5	

	Congruità dei costi	D. Congruità del piano di investimento in relazione al piano operativo	0-5	2	10	
- II - Grado di innovazione	Livelli incrementali dell'operazione rispetto allo stato dell'arte	E. Grado di innovazione conseguibile dal progetto in relazione alla filiera della moda e/o del design	0-5	3	15	21
		F. Impatto del progetto – sviluppo e sfruttamento industriale dei risultati – sul livello competitivo e sull'avanzamento tecnologico dei proponenti	0-5	3	15	
	Certificazione ambientale	G. Possesso, da parte dei soggetti, della certificazione ISO 14001 e/o della registrazione EMAS	0, 1, 3	1	3	–
- III - Qualità dell'organizzazione	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'operazione	H. Capacità manageriale dei soggetti anche in relazione alle pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile a quello proposto	0-5	2	10	–
	Qualità del team dedicato alla realizzazione dell'operazione	I. Capacità tecnico-scientifica dei soggetti anche in relazione alle pregresse espe-	0-5	2	10	

		rienze nella gestione di progetti di natura simile a quello proposto.				
		J. Qualità del partenariato proponente anche rispetto alla completezza delle competenze espresse e al grado di integrazione	0-5	1	5	
		K. Rilevanza della componente femminile all'interno del team manageriale e di ricerca	0-2	1	2	
	Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale aziendale	L. Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale aziendale	0-5	1	5	
TOTALE					100	65

La scala di valori di cui al range dei sottocriteri di valutazione **A, B, C, D, E, F, H, I, J** ed **L** va intesa come segue:

- 0 = sottocriterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti
- 1 = gravemente lacunoso
- 2 = insufficiente
- 3 = sufficiente
- 4 = buono
- 5 = eccellente

La scala di valori di cui al range del sottocriterio di valutazione G "Possesso da parte dei soggetti della certificazione ISO 14001 e/o della registrazione EMAS", valutato sulla base dei documenti allegati in domanda, va intesa come segue:

Esito della verifica	Punti
< 25% dei soggetti	0

≥ 25% e < 40% dei soggetti	1
≥ 40% dei soggetti	3

La scala di valori di cui al range del sottocriterio di valutazione K “Rilevanza della componente femminile all’interno del team manageriale e di ricerca”²⁹, valutato sulla base dei curricula vitae presentati, va intesa come segue:

Esito della verifica	Punti
< 30% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	0
≥ 30% e < 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	1
≥ 40% del personale coinvolto nel team manageriale e di ricerca	2

Per essere ammessi al contributo i progetti devono raggiungere la soglia complessiva minima di **65 punti** su 100, conseguendo contemporaneamente la soglia relativa all’Ambito II – Grado di innovazione, che richiede di ottenere, sul complesso dei due sottocriteri indicati (lettere E-F), un punteggio pari a 21 punti su 30.

Nell’ambito dell’analisi tecnica, viene altresì valutata la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di progetto dichiarate dal soggetto richiedente, che potrà determinare una revisione delle spese ammissibili presentate (in termini di rideterminazione dei valori e riallocazione delle voci di spesa).

12. Assegnazione del contributo e realizzazione del progetto

A seguito degli esiti dell’istruttoria dei progetti presentati, Regione Lombardia, entro 120 giorni solari consecutivi successivi dalla data di presentazione delle domande (al netto della sospensiva di 15 giorni della pausa estiva), approva con proprio decreto l’elenco delle domande ammesse e non ammesse al contributo.

Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. L’elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti internet www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e www.ue.regione.lombardia.it.

Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco, il capofila deve:

- comunicare l’accettazione del contributo assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo SiAge;
- inviare per ogni soggetto partner la dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio.

²⁹ In caso di componenti del team di progetto e di ricerca ancora da individuare, il capofila dovrà caricare l’avviso pubblico o l’avviso di ricerca personale con i desiderata del profilo professionale richiesto. In tal caso, i componenti ancora da individuare non costituiranno base di calcolo per l’applicazione del criterio di valutazione K “Rilevanza della componente femminile all’interno del team manageriale e di ricerca”.

13. Variazioni

13.1. Variazioni con impatto sulla composizione del partenariato

La composizione del partenariato proponente e il ruolo di capofila non possono in alcun modo subire modificazioni prima della concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui, dopo l'accettazione del contributo, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche alla composizione della partnership proposta (sostituzione, rinuncia, variazione societaria, etc.), queste dovranno essere comunicate a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

È ammissibile la **sostituzione di un solo partner** a condizione che venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del progetto e solo se avviene con soggetto in possesso della medesima natura, dei medesimi requisiti previsti per il partner sostituendo.

A tal fine il soggetto sostituito dovrà provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato e alla presentazione di tutti i documenti previsti all'articolo 10 (*"Presentazione delle domande"*).

Le eventuali sostituzioni autorizzate devono mantenere i requisiti previsti:

- a) dall'articolo 3 (*"Soggetti beneficiari"*) in relazione alla composizione del partenariato;
- b) dall'articolo 7 (*"Spese ammissibili"*) in relazione alle percentuali di investimento dei partner e in relazione ai vincoli percentuali previsti per alcune tipologie di spesa

fermo restando che non potranno in alcun caso essere riconosciuti contributi superiori a quelli concessi.

La **rinuncia dei partner** può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) vengano garantiti i requisiti di composizione del partenariato indicati nell'articolo 3 (*"Soggetti beneficiari"*);
- b) vengano garantiti in ogni caso i contenuti del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti;
- c) i rimanenti partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del progetto e sostenere le relative spese ammissibili in capo al partner che ha rinunciato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse e garantendo il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 7 (*"Spese ammissibili"*).

Previo parere del Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla sostituzione o alla rinuncia.

13.2. Variazioni senza impatto sulla composizione del partenariato

Le variazioni societarie inerenti i singoli partner, che non hanno impatto sulla composizione del partenariato devono essere comunicate entro la successiva

richiesta di erogazione a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

Il Responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione alla variazione societaria.

13.3 Variazioni di progetto

Nel caso in cui, dopo l'accettazione del contributo, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche al progetto per le attività di (1) sviluppo sperimentale, (2) innovazione a favore di PMI e (3) disseminazione dei risultati, queste devono essere comunicate a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

Previo parere del Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione di progetto.

13.4 Variazioni delle spese

Nel caso in cui, dopo l'accettazione del contributo, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche al piano delle spese, queste devono essere comunicate a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

Le eventuali variazioni autorizzate devono mantenere i requisiti previsti in relazione alle percentuali di investimento e in relazione ai vincoli percentuali per tipologia di spesa, fermo restando che non potranno in alcun caso essere riconosciuti contributi superiori a quelli concessi.

Previo parere del Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento assumerà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione di progetto.

14. Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione

14.1 Premessa

L'agevolazione prevista dal presente Bando viene concessa nella forma tecnica di un contributo erogato a fondo perduto a ciascun partner:

Ogni partner potrà scegliere le seguenti modalità di erogazione:

Attività di sviluppo sperimentale:

a) Prima tranche:

- anticipo del 40% dell'investimento ammesso del partner a fronte di regolare fideiussione (per imprese e organismi di ricerca privati)

Oppure

- erogazione del 40% dell'investimento ammesso del partner sulla base dello stato avanzamento lavori delle attività pari al 40% e dietro presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;

b) Saldo:

Saldo dell'investimento ammesso previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Facoltativamente, potrà essere richiesta – nel periodo intercorrente tra l'erogazione della prima tranche e prima della richiesta di erogazione del saldo – l'erogazione di un'ulteriore:

- c) tranche intermedia di erogazione del 30% dell'investimento ammesso del partner sulla base dello stato avanzamento lavori delle attività pari al 70% e dietro presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

La domanda di erogazione di ciascuna tranche deve essere presentata dai soggetti beneficiari per il tramite del capofila e attraverso SiAge, utilizzando la modulistica e le linee guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema informativo.

La domanda di erogazione del saldo dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo 6 ("Tempi di realizzazione dei progetti) del presente Bando.

L'erogazione delle tranche sarà garantita ai soggetti che ne faranno richiesta mentre l'erogazione del saldo sarà garantita solo ad avvenuta rendicontazione del progetto complessivo da parte di tutti i soggetti membri del partenariato.

Attività di innovazione a favore delle PMI e attività di disseminazione dei risultati: a saldo

Saranno erogate a saldo dell'investimento complessivo previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese totali effettivamente sostenute e quietanzate.

L'erogazione sarà garantita solo ad avvenuta rendicontazione del progetto complessivo da parte di tutti i soggetti membri dell'aggregazione.

14.2 Erogazione prima tranche attività di sviluppo sperimentale

Opzione Anticipo

Regione Lombardia effettua l'erogazione dell'anticipazione previa verifica di:

- a) quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valida al momento dell'erogazione;
- c) l'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente ai contributi concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- d) la regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
- e) per le sole imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva;
- f) per le imprese e i soli Organismi di ricerca privati: presenza della copia del contratto relativo alla garanzia fideiussoria per la quota di anticipazione.

Opzione stato avanzamento lavori

Ai fini dell'erogazione della prima tranche a rendicontazione, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo SiAge la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto relativa alla prima tranche di erogazione;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relativa alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 7 ("*Spese ammissibili*") ad eccezione della tipologia "spese generali forfettarie" (di cui all'art. 7.1 lett. e) e delle spese di personale che verranno rendicontate ai sensi dell'articolo 14.5;
- c) laddove necessario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, per importi concessi superiori a Euro 150.000,00;
- d) dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
- e) per le sole imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva.

Regione Lombardia effettua l'erogazione della prima tranche a ciascun partner previa verifica di:

- a) quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;

- c) documentazione antimafia limitatamente ai contributi di importo superiore a Euro 150.000,00;
- d) la regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. “Impegno *Deggendorf*”);
- e) per le sole imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva;
- f) la relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Le attività di innovazione a favore delle PMI e le attività di disseminazione dei risultati non possono essere oggetto di erogazione in sede di prima tranche

14.3 Erogazione tranche intermedia facoltativa attività di sviluppo sperimentale

Ai fini dell'erogazione della tranche intermedia a rendicontazione, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo SiAge - – nel periodo intercorrente tra l'erogazione della prima tranche e prima della richiesta di erogazione del saldo – la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto relativa alla tranche intermedia di erogazione;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relativa alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 7 (“*Spese ammissibili*”) ad eccezione della tipologia “spese generali forfettarie” (di cui all’art. 7.1 lett. e) e delle spese di personale che verranno rendicontate ai sensi dell’articolo 14.5;
- c) laddove necessario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, per contributi concessi superiori a Euro 150.000,00;
- d) dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. “Impegno *Deggendorf*”);
- e) per le sole imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva.

Regione Lombardia effettua l'erogazione della tranche intermedia a ciascun partner previa verifica di:

- a) quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;

- c) documentazione antimafia limitatamente ai contributi di importo superiore a Euro 150.000,00;
- d) la regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno *Deggendorf*");
- e) per le sole imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve, altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro delle imprese e dichiarata attiva;
- f) la relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Le attività di innovazione a favore delle PMI e le attività di disseminazione dei risultati non possono essere oggetto di erogazione in sede di tranche intermedia.

14.4 Erogazione saldo per attività di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati

Il saldo viene erogato a ciascun Partner a seguito dell'effettiva conclusione dell'intero progetto da parte di tutti i componenti del partenariato.

Ai fini dell'erogazione del saldo, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo SiAge, entro 60 giorni dal termine di realizzazione del progetto, la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 7 ("Spese ammissibili") ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. 7.1 lettera e) e delle spese di personale che verranno rendicontate ai sensi dell'articolo 14.5;
- c) una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di sviluppo sperimentale;
- d) laddove necessario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, per contributi concessi superiori a Euro 150.000,00;
- e) dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno *Deggendorf*").

Regione Lombardia effettua l'erogazione del saldo a ciascun partner previa verifica di:

- a) i risultati e gli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- b) la rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto, dalla quale emerga altresì nella rendicontazione finale il rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli 5 ("*Progetti finanziabili*") e 7 ("*Spese ammissibili*");

- c) quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
- e) laddove necessario, l'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente ai contributi concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- f) la regolarità della dichiarazione relativa ad eventuali aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno *Deggendorf*").

14.5 Regole generali

Per tutte le modalità di erogazione del contributo:

- eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo complessivamente concesso;
- eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese ammissibili devono rientrare nei limiti precisati al precedente articolo 7 ("*Spese ammissibili*").

In sede di erogazione del saldo, si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento.

In ogni caso:

- le diminuzioni delle spese ammissibili di competenza di ciascun partner, pena la decadenza dall'agevolazione, devono rispettare i limiti di cui ai precedenti articoli 5 ("*Progetti finanziabili*") e 7 ("*Spese ammissibili*");
- le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'agevolazione, non devono superare la percentuale del 30% (trenta per cento) e devono rispettare i limiti di cui ai precedenti articoli 5 ("*Progetti finanziabili*") e 7 ("*Spese ammissibili*").

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- essere effettivamente sostenute; in tutti i casi le fatture/documenti giustificativi conservate dai soggetti beneficiari devono recare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Bando Smart fashion and design" specificando gli estremi del presente avviso;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi degli articoli 6 ("*Tempi di realizzazione dei Progetti*") e 7 ("*Spese ammissibili*")

- essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all' articolo 7 (*"Spese ammissibili"*) e presentate secondo le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto.

Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste da Regione Lombardia, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 giorni.

Le spese di personale dovranno essere rendicontate tramite costi unitari standard, conformemente a quanto previsto all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n. 4664/2015.³⁰

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura sostenuta (giustificativo di spesa) in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le fatture devono essere sostenute (giustificativi di spesa) entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione degli esiti salvo eventuale proroga richiesta e approvata per una durata massima di 6 mesi;
- tutte le fatture devono essere quietanzate (giustificativi di pagamento):
 - tranche stato avanzamento lavori e tranche intermedia: al momento della presentazione della rendicontazione
 - saldo: entro il termine per la presentazione della rendicontazione a saldo (ovvero entro 60 giorni dalla data di termine progetto).

15. Fideiussione

Qualora un'impresa partner o un Organismo di ricerca privato partner intenda richiedere l'anticipazione dell'agevolazione di cui al precedente art. 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*) del Bando, deve presentare una fideiussione

³⁰ Con riferimento ai costi standard unitari per le spese di personale **deve essere utilizzato il costo per tipologia di beneficiario:**

Costo standard orario (euro) per tipologia di beneficiario

- Imprese
30,58
- Organismi di ricerca
35,47

e non il costo standard unico pari a 31,35.

bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'anticipazione richiesta e concessa, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento 1303/2013.

Gli Organismi di ricerca pubblici non sono tenuti all'obbligo di presentazione di una garanzia fideiussoria.

Non saranno accettate fideiussioni a scalare.

Oltre alla copia allegata on line in sede di rendicontazione, l'originale della garanzia fideiussoria deve essere contestualmente trasmesso a Regione Lombardia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico -Unità Organizzativa Attrattività integrata – Turismo, Moda e Design – Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.

La fideiussione potrà essere svincolata solo a partire dalla verifica della rendicontazione di almeno il 70% dell'investimento ammesso del partner.

16. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il capofila e i partner beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
- b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo 6 (*"Tempi di realizzazione dei Progetti"*);
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e siano stati autorizzati dal medesimo;
- d) assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della erogazione della prima tranche di contributo ai sensi dell'art 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*);
- e) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate al progetto per quanto concerne il contenuto, le spese specificate nella domanda di partecipazione, la composizione e la compagine sociale del partenariato per le quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
- g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- h) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;

- i) fornire una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- j) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite da Regione Lombardia;
- k) impegnarsi a non cumulare le agevolazioni previste dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ottenute per le medesime spese;
- l) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso a contributo, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario come previsto dall'articolo 71 del Regolamento 1303/2013. Tale periodo è ridotto a 3 (tre) anni in caso di investimenti da parte di PMI;
- m) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- n) non presentare domanda per altre agevolazioni o contributi pubblici per gli stessi interventi;
- o) laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fideiussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate all'articolo 15 ("Fideiussione") del Bando.

17. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica semplice specificato nella domanda.

18. Timeline

Dal 15 giugno	Apertura presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse
Entro 120 giorni successivi alla presentazione della domanda (al netto della sospensiva di 15 giorni della pausa estiva).	Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul BURL	Accettazione del contributo
Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul BURL	Eventuale richiesta di proroga

Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul BURL, salvo proroga	Chiusura del progetto
Entro 60 giorni dalla chiusura del progetto	Rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo

19. Rinuncia, decadenza e sanzioni

La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo e deve essere comunicata a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo SiAge.

Il contributo è soggetto a decadenza per il singolo partner in caso di:

- a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario partner o di variazioni del partenariato che non rispettino le previsioni di cui all'art. 13 (*"Variazioni"*);
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle dichiarazioni rese;
- c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al beneficiario come previsto dall'articolo 71 del Regolamento 1303/2013: Tale periodo è ridotto a 3 (tre) anni in caso di investimenti da parte di PMI;
- d) qualora le diminuzioni delle spese ammissibili di competenza di ciascun partner non rispettino i limiti di cui ai precedenti articoli 5 (*"Progetti finanziabili"*) e 7 (*"Spese ammissibili"*);
- e) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto superi la percentuale del 30% (trenta per cento) e non rispettino i limiti di cui ai precedenti articoli 5 (*"Progetti finanziabili"*) e 7 (*"Spese ammissibili"*).
- f) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 16 (*"Obblighi dei soggetti beneficiari"*);
- g) in caso di assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del soggetto beneficiario nonché qualora il soggetto beneficiario versi in una situazione di impresa in difficoltà come definita all'articolo 26 (*"Definizione"*) del presente Bando;
- h) in caso di mancato possesso di una sede operativa attiva in Lombardia al momento della erogazione della prima tranches di contributo qualunque ai sensi dell'art 14 (*"Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione"*);
- i) in caso di mancata comunicazione al Responsabile del procedimento di eventuali successive modifiche apportate al progetto sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nella domanda di par-

tecipazione presentate in relazione sia per quanto riguarda la composizione e la compagine sociale del partenariato alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione.

A fronte dell'intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato:

- a) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da a) a f) a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;
- b) per le ipotesi di cui al precedente paragrafo lettere da g) a i), a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

20. Ispezioni e controlli

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e dalla Commissione Europea, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria.

I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite SiAge, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto. Tali informazioni non saranno oggetto di valutazione. In particolare si chiede di fornire un'indicazione circa le imprese che richiedono un'agevolazione per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato e una quantificazione in merito agli incrementi attesi dal progetto in termini di occupazione e di brevetti.

21. Pubblicizzazione dell'aiuto

I partner beneficiari devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del Progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214,

nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione. Particolare riguardo dovrà essere riservato alla pubblicizzazione delle attività progettuali relative alla disseminazione dei risultati in coerenza con la Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 Regione Lombardia ai sensi dell' art. 116 Reg. (UE) n.1303/2013.

22. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Attrattività integrata – Turismo, Moda e Design della Direzione Generale Sviluppo Economico.

23. Informativa ai sensi della legge n. 241/90

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Attrattività Integrata – Turismo, Moda e Design della Direzione Generale Sviluppo Economico.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

24. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a Finanziamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopraccitata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei Finanziamenti previsti nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1- 20124 Milano.

I Responsabili [*interni*] del trattamento dei dati sono:

- il Direttore *pro tempore* della Direzione Generale Sviluppo Economico, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;

- il Direttore *pro tempore* della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Il Responsabile [*esterno*] del trattamento dei dati è Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

25. Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 123/1998

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D.Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

26. Definizioni

Ai fini del presente Bando si forniscono le seguenti definizioni.

Avvio del Progetto": la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del singolo soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del progetto.

Autonomia delle Imprese: si definiscono imprese autonome quelle non associate o non collegate ai sensi dell'art.3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Bando: il presente avviso, con i relativi allegati.

D.G.R. n. 2472/2014: la deliberazione di giunta regionale ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto "Programmi di lavoro "Ricerca e innovazione" delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia".

D.G.R. n. 3336/2015: la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto "Lettura in chiave smart cities & communities dei programmi di lavoro ricerca e innovazione delle aree di specializzazione della strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia di cui alla dgr x/2472/2014".

D.G.R. n. 3957/2015: la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto "Por Fesr 2014-2020 - Asse i - Azione i.1.b.1.2 (azione 1.1.3 dell'accordo di partenariato) –Iniziativa "Smart fashion and design".

D.G.R. n. 4664/2015: la deliberazione di giunta regionale avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle stan-

dard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Disseminazione dei risultati: il processo pianificato di attività per fornire informazioni sulla qualità, la rilevanza e l'efficacia dei risultati dei progetti ad attori chiave.

Firma telematica: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

Garanzia fideiussoria: fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% del valore della quotaparte di agevolazione concessa in anticipazione.

Grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014.

Impresa in difficoltà: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati

nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfatti le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBIT-DA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Organismo di Ricerca e di diffusione della conoscenza: ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*) punto 83) del Regolamento n. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzia incaricata del trasferimento di tecnologia, intermediario dell'innovazione, entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Organismo di ricerca pubblico, ivi compresi gli IRCCS pubblici: università ed istituzioni di ricerca con natura giuridica pubblica (così come definiti dal regolamento UE 651/2014) pubblici, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i..

Partenariato: insieme dei soggetti proponenti (partner) il progetto vincolati tra di loro

dall'Accordo di partenariato.

PMI: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento UE 651/2014.

POR FESR 2014-2020: Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)293 del 12 febbraio 2015.

Progetto: il progetto di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati relativo alle aree di specializzazione di cui all'articolo 1 ("Finalità") e all'Allegato "1" e "2" del Bando, per il quale si richiede il finanziamento.

Regolamento (UE) n. 1303/2013: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 651/2014: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Regolamento (UE) n. 1407/2013: il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Sede operativa: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, attiva al momento dell'erogazione della prima quotaparte di agevolazione, in cui la MPMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il progetto di cui all'articolo 5 ("Progetti finanziabili") del presente bando.

SiAge o Sistema Informativo: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le grandi imprese, PMI, gli organismi di ricerca che, a seguito della presentazione di un progetto di sviluppo sperimentale, innovazione e disseminazione dei risultati, vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando

Soggetto incaricato dell'attività di assistenza tecnica: il soggetto incaricato di cui si potrà avvalere l'ente regionale nella fasi di gestione del Bando e dei progetti.

Spesa effettivamente sostenuta: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o do-

cumento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario a mezzo bonifico bancario/postale disposto a valere sul conto corrente indicato in fase di presentazione della domanda; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere sostenuta dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi dell'art. 6. (*"Tempi di realizzazione dei progetti"*).

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Termine di realizzazione del Progetto: la data di conclusione del progetto: coincide con la data dell'ultima fattura sostenuta in relazione alle attività previste dal progetto.

Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

27. Contatti

Per informazioni relative **al contenuto** del bando:

ENTE	Email	Telefono
REGIONE LOMBARDIA	pianomodadesign@regione.lombardia.it	02 6765 5269 02 6765 6804 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione *on-line* e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

ENTE	Email	Telefono
Llspa	siage@regione.lombardia.it	Numero verde 800.131.151 Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00

ALLEGATO 1

Programmi di lavoro “Ricerca e innovazione” delle aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia

Le sette aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” sono state declinate in macro tematiche e temi di sviluppo nella D.G.R. n. 2472/2014 avente ad oggetto i Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2015 e successivamente aggiornate nell’ambito della D.G.R. n. 3336 del 27 marzo 2015 e D.G.R. n. 3486 del 24 aprile 2015.

Nello specifico, le macro tematiche individuate vengono di seguito elencate:

ECO-INDUSTRIA

- AE 1 Generazione e gestione distribuita dell'energia
- AE2 Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili
- AE3 Sistemi di accumulo di energia
- AE4 Infrastrutture per la mobilità elettrica
- AES Illuminazione intelligente
- AE6 Tecnologie e materiali del sistema dell'edilizia
- AE7 Tecnologie per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell'acqua, dell'aria e dei rifiuti
- CV1 Processi catalitici sostenibili per applicazioni industriali
- CV2 Creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore aggiunto
- CV3 Nuovi processi chimici "a cascata" catalizzati e/o biocatalizzati

INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI

- ICC 1 Digitalizzazione, rilievo 3D e realtà virtuale
- ICC2 Conservazione e manutenzione dei beni culturali e del patrimonio artistico
- ICC3 Strumentazione e sensoristica per la diagnostica e la sicurezza dei Beni Culturali
- ICC4 Moda e Design
- ICC5 Esperienze coinvolgenti e partecipative dei contenuti creativi, culturali e dei media

INDUSTRIA DELLA SALUTE

- IS1 Benessere
- IS2 Prevenzione
- IS3 Invecchiamento attivo
- IS4 Disabilità e riabilitazione
- IS5 Diagnostica
- IS6 Nuovi approcci terapeutici

MANIFATTURIERO AVANZATO

- MA1 Produzione con processi innovativi
- MA2 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi
- MA3 Sistemi di produzione ad alta efficienza
- MA4 Manufacturing per prodotti personalizzati

MA5 Sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MS1 Nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro

MS2 Efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei trasporti

MS3 Sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile

MS4 Sicurezza nella mobilità di persone e merci

ALLEGATO 2

Programmi di lavoro in chiave “Smart Cities and Communities” di cui alla Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia

La D.G.R. n. 3336 del 27 marzo 2015 declina la lettura in chiave Smart Cities & Communities dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione delle Aree di Specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia.

Il documento riporta la lettura trasversale dei Programmi di Lavoro per il periodo 2014-2015 in ambito di Smart Cities and Communities individuando le possibili tematiche trasversali di maggiore impatto:

SMART LIVING che comprende al suo interno: Agroalimentare, Aerospazio, Eco industria, Industria creativa e culturale, Industria della salute, Manifatturiero avanzato;

INFRASTRUTTURE, RETI E COSTRUZIONI INTELLIGENTI che comprende al suo interno: Eco industria, Mobilità sostenibile;

SICUREZZA DEL CITTADINO E DELLA COMUNITA' che comprende al suo interno: Agroalimentare, Aerospazio, Eco industria, Industria creativa e culturale, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile;

INDUSTRIA SOCIALE E LAVORATIVA che comprende al suo interno: Industria creativa e culturale, Industria della salute, Manifatturiero avanzato,

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE che comprende al suo interno: Agroalimentare, Aerospazio, Eco industria, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile;

SMART HEALTHCARE che comprende al suo interno: Aerospazio, Industria della salute;

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE che comprende al suo interno: Industria creativa e culturale;

PIATTAFORME DI CITY INFORMATION E URBAN ANALYTICS che comprende al suo interno: Agroalimentare, Aerospazio, Eco industria, Industria della salute, Mobilità sostenibile.

ALLEGATO 3**Esclusioni ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Bando**

L'articolo [●] precisa che sono escluse dagli Interventi Finanziari i Progetti di R&S le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE, ossia:

SCHEDA NOMENCLATURA BRUXELLES - ALLEGATO 1 DEL TRATTATO UE	
Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'art. 1 del Reg. n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18.12.59 (GU n. 7 del 30.1.61, pag. 71/61).